

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## II COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

### RIUNIONE DEL 20 DICEMBRE 1950

(39ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PERSICO

#### INDICE

##### Disegno di legge :

(Discussione e rinvio)

« Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, concernente la soppressione del ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie e il passaggio degli aiutanti nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo B) » (N. 1371):

VARRIALE, <i>relatore</i> . . . . .	Pag. 341, 342
AZARA . . . . .	342, 343
PROLI . . . . .	343
ROMANO Antonio . . . . .	343

La riunione ha inizio alle ore 9,15.

Sono presenti i senatori: Adinolfi, Azara, Berlinguer, Bo, Boeri, Ciampitti, Conci, De Pietro, Elia, Gavina, Gonzales, Gramegna, Magliano, Mastino, Musolino, Orlando, Persico, Picchiotti, Proli, Rizzo Giambattista, Romano Antonio, Ruini, Spallino, Turco, Varriale, Zelioli.

SPALLINO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

**Discussione e rinvio del disegno di legge: « Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, concernente la soppressione del ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie e il passaggio degli aiutanti nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo B) » (N. 1371).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, di iniziativa del senatore Raja: « Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, concernente la soppressione del ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie e il passaggio degli aiutanti nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo B) ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Varriale.

VARRIALE, *relatore*. Onorevoli colleghi, la legge 24 dicembre 1949, n. 983, attuando una norma di giustizia e di equità, auspicata dallo stesso Ministero, dispose la soppressione del ruolo C degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie ed il passaggio al ruolo P degli aiutanti in possesso del titolo di studio richiesto per i cancellieri ed i segretari delle Procure. Gli aiutanti, infatti, come fu riconosciuto nelle relazioni e nelle discussioni del relativo disegno di legge nei due rami del Parlamento, avevano sempre adempiuto a tutte

II COMMISSIONE (Giustizia e autorizz. a proc.)

39ª RIUNIONE (20 dicembre 1950)

le attribuzioni dei cancellieri e dei segretari giudiziari, corrispondendo pienamente alle esigenze di servizio.

Senonchè, essendo in corso di espletamento lo scrutinio per merito comparativo, ai fini della promozione al grado IX dei predetti funzionari del gruppo B, il Ministero della giustizia ha ritenuto, con circolare 9 ottobre 1950, n. 104, doversi escludere i funzionari provenienti dal soppresso ruolo degli aiutanti per non essere maturato il biennio di permanenza nel grado conseguito nel gruppo B; periodo minimo disposto dall'articolo 6 del regio decreto 2 maggio 1940, n. 367, mentre l'articolo 5 della cennata legge 24 dicembre 1949, n. 983, non vi derogherebbe, disponendo esso: « Agli effetti delle successive promozioni ai gradi IX e X del gruppo B si tiene conto del servizio prestato nel ruolo degli aiutanti per due terzi ». Secondo la detta circolare, questo articolo conterrebbe una riduzione del periodo necessario per la promovibilità identica a quella contemplata dal regio decreto suindicato, donde l'applicabilità nella specie del limite minimo e inderogabile del compiuto biennio nel nuovo ruolo. Contrasta recisamente l'opinione ministeriale il disegno di legge in esame, presentato dal senatore Raja nella seduta del 14 novembre 1950, inteso alla interpretazione autentica, da parte del Parlamento, del cennato articolo 5.

Si precisa col disegno di legge in esame (articolo 1) che i due terzi del servizio prestato nel ruolo degli aiutanti sono operanti senza tener conto del disposto di cui all'articolo 6 del ripetuto regio decreto 2 maggio 1940, n. 367, o di altra disposizione limitativa prevista dagli ordinamenti in vigore.

Ho così ricordato i precedenti ai quali si riallaccia il provvedimento in esame. Data l'assenza del presentatore del disegno di legge e del rappresentante del Governo, mi limito, per il momento, a questa breve esposizione in fatto; mi riservo di completare in un secondo tempo la mia relazione esprimendo quello che è, in diritto, il mio punto di vista.

AZARA. Io sono contrario a questo progetto di legge. Sono dolente di dover dichiarare questa mia contrarietà, perchè il provvedimento riguarda della povera e piccola gente verso la quale va tutta la mia compren-

sione, ma non posso esimermi dall'assumere tale atteggiamento. Sono contrario perchè dobbiamo finirla con l'adottare dei provvedimenti quasi *ad personam*, ai quali non manchi che l'indicazione del nome e del cognome per far sapere subito a chi si vogliono riferire.

Quando approvammo la legge 24 dicembre 1949, n. 983, io mi opposi prospettando — e fui buon profeta — le conseguenze che sarebbero derivate; conseguenze che ancora non si vedono, ma che si vedranno tra poco nell'Amministrazione. Allora si disse che, nel passare nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli aiutanti avrebbero preso posto e sarebbero rimasti in coda a tutti i cancellieri e segretari. Ora, se con il disegno di legge sottoposto al nostro esame ammettiamo che questi aiutanti, ammessi nella categoria superiore, prendano l'anzianità e quindi la graduatoria che loro spetta in rapporto al servizio già prestato nel gruppo C, noi poniamo tutta questa gente in condizione privilegiata nei confronti di moltissimi cancellieri e segretari.

VARRIALE, *relatore*. Non si tratta di questo! Si tratta solo di dar loro l'ammissione allo scrutinio come tutti gli altri, perchè questi aiutanti di cancelleria furono sacrificati dal fascismo. Infatti questa disgraziata categoria degli aiutanti di cancelleria per venti anni ha esercitato le proprie funzioni percependo uno stipendio di fame. Ora gli aiutanti sono stati ammessi al ruolo superiore previa esibizione di un titolo di studio perfettamente uguale a quello dei cancellieri e dei segretari giudiziari. Quindi non si è fatto di ogni erba un fascio, ma si è operata una selezione.

AZARA. Gradisco molto l'interruzione dell'amico Varriale. Adesso è di moda, quando si tratta di dover giovare a qualcuno, dire che è stato sacrificato dal fascismo. Collega Varriale, di questi aiutanti il fascismo non si occupava; si occupava di cose ben più gravi! Questa è la prima osservazione, che faccio — dirò così — dal punto di vista sentimentale.

In secondo luogo, ripeto, se noi introduciamo il principio che gli aiutanti, appena passati nel ruolo dei cancellieri e segretari giudiziari, si possono avvantaggiare dei due terzi e cioè di quasi tutta l'anzianità che loro spetta in relazione al servizio già prestato nel grup-

II COMMISSIONE (Giustizia e autorizz. a proc.)

39ª RIUNIONE (20 dicembre 1950)

po C, è chiaro che diamo a costoro la possibilità di concorrere ai gradi superiori con una precedenza assoluta su tutta una massa di gente, essendo moltissimi i cancellieri che restano danneggiati da questo provvedimento.

Per debito di coscienza ho creduto opportuno di fare queste mie dichiarazioni. Comunque, ritengo che la discussione del disegno di legge oggi sottoposto al nostro esame debba essere rinviata per la mancanza e dell'onorevole presentatore e del rappresentante del Governo. In questo senso presento, anzi, formale proposta.

PROLI. Faccio osservare che, indipendentemente dall'assenza dell'onorevole presentatore e del rappresentante del Governo, il rinvio della discussione si rende opportuno anche in considerazione del fatto che dovremo essere chiamati a discutere la riforma generale della burocrazia: in quella sede si potrà prendere in esame la situazione degli aiutanti.

ROMANO ANTONIO. Voglio portare a conoscenza della Commissione un fatto che forse è da essa ignorato. La questione sollevata dal presente disegno di legge è già risolta da analogo disegno di legge presentato alla Camera dei deputati dall'onorevole Zanfagnini e che il Governo ha dichiarato di far proprio. Questo disegno di legge elimina la disparità di trattamento che si era verificata tra gli aiutanti di cancelleria passati al gruppo B in base alla legge 24 dicembre 1949, n. 983, e quelli passati al gruppo B in seguito a regolare concorso.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo in votazione la proposta di rinvio della discussione, avanzata dal senatore Azara. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvata).*

La riunione termina alle ore 9,40.